

N. R.G. 402/25



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente

dott. Luca Fuzio - Giudice estensore

dott. Luca Verzeni - Giudice

nel procedimento n. 402/25 R.G. P.U. promosso con ricorso per l'apertura della  
procedura di liquidazione controllata depositato in data 22.10.2025

da

S.A.S. di I & C. (C.F./P.IVA: ), con sede  
legale in ( , , ), in persona  
del legale rappresentante pro tempore, Sig.

rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Gneccchi del Foro di Piacenza ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alex Iattoni del Foro di Bergamo,  
sito in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II n. 23

- ricorrente -

nei confronti di

**IMPRESA INDIVIDUALE "CASCINA VALLE DI BOANDA LARISA"**

(C.F.: I ), con sede in C. nc,

e della sua titolare Sig. **BOANDA LARISA** (C.F.: ), nata a

residente a ( ), via n.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**



**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 22.10.2025 da A

o & C. (C.F./P.IVA: ), con sede legale in  
(PC), i , Via in persona del legale rappresentante pro  
tempore, Sig. S per l'apertura della liquidazione controllata del  
patrimonio di **IMPRESA INDIVIDUALE "CASCINA VALLE DI BOANDA  
LARISA"** (C.F.: , con sede in C  
e della sua titolare Sig. **BOANDA LARISA** (C.F.:  
nata a I , residente a

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che la  
società debitrice ha sede in Caravaggio (BG) e quindi il centro dei suoi interessi  
principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che, essendo il ricorso stato presentato da un creditore ai sensi dell'art. 268  
2° c. C.C.I.I., è stato regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti della  
debitrice;

rilevato, ancora, che all'udienza del 02.12.2025 la creditrice istante ha insistito  
nell'istanza di apertura della liquidazione controllata, mentre la società debitrice non  
si è costituita e non ha provveduto al deposito della documentazione contabile;

ritenuta la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 268 2° c. L. Fall., risultando  
l'importo dei debiti scaduti alla data di presentazione del ricorso superiore alla soglia  
di euro 50.000,00 (precisamente euro 65.357,80 nei confronti della creditrice istante);

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice ex art. 65 co.1 CCII in quanto  
soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta  
amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi  
speciali per il caso di crisi o insolvenza, trattandosi di impresa agricola individuale;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi  
dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle  
obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di € 65.357,80, a fronte di un  
attivo praticamente insussistente;

considerato che CASCINA VALLE DI BOANDA LARISA, per quanto risulta  
dall'istruttoria sommaria svolta in questa sede e in attesa della relazione che sarà  
depositata dal nominando Liquidatore, non pare titolare di beni immobili, né di beni  
mobili registrati;



ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **IMPRESA INDIVIDUALE "CASCINA VALLE DI BOANDA LARISA"** (C.F.:

J , con sede in . e della

sua titolare Sig. **BOANDA LARISA** (C.F.: J , nata a

(I 2, residente a , via

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio ;

nomina liquidatore il dott. Fabrizio Giglio, con Studio in Bergamo, Portici del Sentierone n. 43;

ordina alla debitrice sovraindebitata di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore sovraindebitato e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Diego Pedroni;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 04.12.2025

Il Giudice est.

dott. Luca Fuzio

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

